



**Provincia di Asti**

Medaglia d'Oro al Valor Militare

*Servizio Ambiente*

## **ALLEGATO 1 - ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE**

La realizzazione del progetto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo.

### **1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le opere realizzate dovranno essere conformi al progetto definitivo acquisito agli atti. Eventuali modifiche al progetto potranno essere – dal punto di vista dell'impatto ambientale – ammissibili qualora non producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

### **2. ATMOSFERA - EMISSIONI**

E' stata predisposta una serie di documentazione utile all'implementazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del cantiere con individuazione di un responsabile e delle attività da verificare. Non essendo state proposte soglie di attenzione, che prevedono la realizzazione in fase di cantiere di un sistema di monitoraggio in continuo e, in caso di superamento, immediate modalità di intervento utili a riportare i valori al di sotto dei limiti identificati, si suggerisce di utilizzare quanto definito nel SGA per limitare alla sorgente la produzione di polveri. Il Piano di Monitoraggio dovrà quindi identificare, per ogni fase di cantiere, le attività che comportano i maggiori rischi emissivi (in termini di polveri ed inquinanti) e identificare tramite l'applicazione del SGA le dotazioni, le azioni e le tempistiche necessarie a ridurre gli effetti sui recettori. In generale si ricorda che, in considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri), dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 s. m. e i..

### **3. RUMORE E VIBRAZIONI**

Come rilevato da ARPA Piemonte, la documentazione previsionale di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 02.02.04 e nella "Situazione Post Operam" non sono previsti superamenti dei limiti normativi in materia di acustica ambientale per le emissioni sonore ambientali relative alla nuova distribuzione dei flussi di traffico lungo le arterie considerate. Le stime modellistiche per le situazioni post operam (tabella 8 della relazione analizzata) presso i vari recettori dimostrano incrementi nell'ordine di 1 decibel per quelli più esposti al nuovo tratto realizzato, e quindi un impatto assai modesto; la valutazione dei decrementi stimati per i recettori del comune di Montegrosso lungo la Sp3 (recettori R1 e R5 e gruppi di abitazioni assimilabili) evidenzia valori altrettanto modesti (circa 2 decibel di giorno, 3,5 di notte). Tali aspetti dovranno essere oggetto di attenta analisi in fase di predisposizione del progetto esecutivo valutando la possibilità di prevedere l'utilizzo di asfalto fono assorbente almeno per il tratto urbano della Sp3 come elemento di

mitigazione. In fase di cantiere qualora si verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.

#### **4. PAESAGGIO, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ECOSISTEMI**

La documentazione presentata (Relazione Forestale e Relazione Paesaggistica) ha opportunamente approfondito gli aspetti ecosistemici/forestali dell'area e proposto utili indicazioni sulle possibili opere di rinaturalizzazione, finalizzate sia al "ripristino finale dello stato dei luoghi" che a ricostituire, ed implementare, la continuità ambientale nella rete ecologica a scala locale. Quanto definito nella Relazione Forestale dovrà essere oggetto di monitoraggio.

Si ricorda che:

1. Il terreno derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

2. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

3. Nel corso delle fasi di cantiere, di ripristino, recupero ambientale dovranno essere adottate le strategie di controllo individuate dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive; specifiche misure di prevenzione/gestione/lotta/contenimento di tali specie sono definite nell'Allegato B della D.G.R. 33/5174 del 12 giugno 2017 e disponibili ai  
seguenti  
link:

[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.html](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.html);  
<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/84-pubblicazioni/monografie/816-lespecie-forestali-arboree-esotiche.html>).

Relativamente all'autorizzazione paesaggistica:

1. in merito alle opere introdotte con la documentazione integrativa (es. bacino di biofiltrazione, opere di ingegneria naturalistica ed argine in terra, tunnel di passaggio per piccola fauna) la progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta ad ulteriore procedura di autorizzazione paesaggistica, che, stante la natura puntuale di tali opere, potrà risultare di competenza comunale, ove ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 3, comma, della l.r. 32/2008 ss.mm.ii.

2. gli interventi compensativi di rinaturalizzazione, dovranno essere attuati, ove possibile, contestualmente alla realizzazione delle opere infrastrutturali, anche allo scopo di mitigare la percezione delle aree di cantiere.

3. per il rivestimento in pietra naturale dei muri delle rampe di accesso al sottoposta, dovranno essere utilizzati blocchetti lapidei a spacco con tipologia e tecniche di posa coerenti con quelle caratterizzanti il paesaggio di riferimento.

4. per le opere di protezione spondale, previste con tecniche di ingegneria naturalistica mediante blocchi in pietra naturale, dovranno essere utilizzati massi di media pezzatura con giunti a vista e tecniche di posa che consentano l'inserimento di talee di specie arbustive allo scopo di ottenere la più congrua integrazione paesaggistica delle nuove opere.

## 5. COMPONENTE IDROLOGICA-IDRAULICA

I lavori della conferenza hanno evidenziato una serie di criticità idrauliche relative, sostanzialmente, a:

- 1) Torrente Tiglione e suoi tributari;
- 2) Sottopasso della ferrovia.

Il torrente Tiglione, è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al numero 39 ed il rio Repulento iscritto nello stesso elenco al numero 42. L'Autorità competente in materia idraulica è la Regione Piemonte.

Occorrerà richiedere al competente Settore regionale specifica autorizzazione idraulica per la realizzazione dei manufatti previsti, in base a quanto disposto dal Regio Decreto n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" (autorizzazione rispetto alla quale il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con il presente provvedimento è da considerarsi strettamente condizionato) e valutare altresì eventuali oneri di concessione dovuti secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n° 14 del 06/12/2004 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n°12)".

Relativamente alla realizzazione del ponte sul torrente Tiglione in progetto, in sede di progettazione esecutiva si dovrà tener conto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche delle Costruzioni", in particolar modo al Capitolo 5 delle stesse "Ponti" ed al paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica" dove si recita testualmente che *"...il franco idraulico, definito come la distanza tra la quota liquida di progetto immediatamente a monte del ponte e l'intradosso delle strutture, è da assumersi non inferiore ad 1,50 m. e comunque dovrà essere scelto tenendo conto di considerazioni e previsioni sul trasporto solido di fondo e sul trasporto di materiale galleggiante, garantendo una adeguata distanza tra l'intradosso delle strutture e il fondo alveo....Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena..."tenendo conto delle disposizioni attuative del medesimo Decreto come stabilito all'art. 2:*

Al riguardo, si prende altresì atto di quanto dichiarato, in merito, dal proponente ed in particolare che *"il franco idraulico necessario non sarà ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena in quanto procedure standardizzate di intervento, interessanti la Protezione Civile Provinciale e il Sindaco del Comune di Montegrosso d'Asti e legate ai Bollettini Regionali di Allerta per condizioni meteorologiche avverse, prevederanno la chiusura al traffico veicolare del nuovo collegamento tra le S.P. 3 di Valtiglione e la S.P. ex S.S. 456 e l'innalzamento del ponte in modo che al crearsi di un eventuale onda di piena il ponte sia già sollevato e il franco idraulico necessario sia strutturalmente già presente"*.

Circa le opere strutturali previste in progetto, occorrerà (in sede di progettazione esecutiva) accertare se le stesse sono o sono parte di opere strategiche o rilevanti, ovvero sia contenute nei Piani di Protezione Civile Comunale ed, in tale caso, assoggettabili ad autorizzazione preventiva sismica secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2014, n° 65-7656 "Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ed ulteriori modifiche e

*integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n° 4-3084".*

Infine, poiché gli interventi interessano ambiti a pericolosità elevata e molto elevata, in coerenza con la D.G.R. n. 18-2555 del 9 dicembre 2015, occorrerà che le amministrazioni comunali interessate dichiarino che le opere stesse non sono altrimenti localizzabili.

Per quanto riguarda i rilevati, dovrà essere valutata, sempre in sede di richiesta di nullaosta idraulico, la loro conformità alla normativa ed alle disposizioni vigenti in materia.

Anche per quanto riguarda il sottopasso ferroviario, fermo restando la necessità dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva, posta in capo al soggetto proprietario della linea ferroviaria, si dovrà valutare, sempre in sede di richiesta di nullaosta idraulico, la sua conformità alla normativa ed alle disposizioni vigenti in materia.

## **6. TUTELA ARCHEOLOGICA**

La localizzazione dell'intervento si colloca in un'area a rischio archeologico.

Occorrerà che tutte le opere di scavo siano assistite continuativamente da ditte dotate dei necessari requisiti di specializzazione archeologica, secondo le norme definite dal Decreto MIBACT 154/2017 e condotte con metodologia scientifica, senza oneri per la Soprintendenza e secondo le indicazioni che la Soprintendenza stessa si riserverà di dare, ai sensi della normativa vigente, per una migliore documentazione della giacitura archeologica.

Preliminarmente all'avvio dei lavori e con congruo anticipo, dovrà essere inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, (fax: 011.521.3145; e-mail: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it)), una comunicazione da parte della ditta archeologica inerente la data di inizio dell'assistenza al fine di predisporre eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte dei funzionari della Soprintendenza. Si segnala fin d'ora che, nel caso di ritrovamenti di particolare interesse, potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, ampliamenti ed approfondimenti per il completamento della documentazione od a tutela di quanto eventualmente rinvenuto.

## **7. ACQUE DI PIATTAFORMA**

L'organizzazione della gestione delle acque dovrà seguire quanto indicato nella Relazione Forestale e nella Relazione Paesaggistica; gli elementi indicati dovranno essere integrati con gli elaborati previsti per la progettazione esecutiva delle diverse opere d'arte.

## **8. MONITORAGGIO**

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposto e concordato con ARPA Piemonte un piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto che individui le diverse responsabilità e le risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione nel tempo.

Si ricorda che quanto proposto nel documento "Sistema Gestione Emissioni" possa essere utilizzato come elemento del Piano che dovrà interessare le diverse fasi di realizzazione e funzionamento del progetto proposto (ante-operam, cantiere, funzionamento, ripristini, recuperi ed eventuali dismissioni) per le diverse matrici e componenti ambientali maggiormente interferite.

## **9. PIANO UTILIZZO DELLE TERRE DA SCAVO**

Si prende atto di quanto riportato nel Piano di utilizzo predisposto ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. Si ricorda che la norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. mediante una

“autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R. Il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R. Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R. Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione (dichiarazione iniziale) o utilizzo (D.A.U.) dei materiali di scavo.

#### **10. CONSIDERAZIONI FINALI**

Il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali la cui verifica sarà demandata nell’atto conclusivo del procedimento all’Agenzia ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..